



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**  
**sezione staccata di Catania (Sezione Terza)**  
**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2012, proposto da: Roberto Caminita, Giuseppe Mulas, Sebastiano La Cognata, Vincenzo Cotale, Giuseppe Vellutato, Sebastiano Mela, Giuseppe Siringo, Mario Vitalunga, Francesco Consiglio, Massimo Latina, Paolo Zocco, Sebastiano Gigliuto, Francesco Cola Sillaro, Giovanni Musumeci, Giuseppe Barone, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, con domicilio eletto presso Chiara Irene Panto, in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando 138;

*contro*

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. le. di Catania, domiciliataria per legge, in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

*per l'annullamento*

del parere negativo del 14.6.2011 (come meglio descritto in ricorso) e per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di impiego operativo per attività d'imbarco ex L. 78/1983 art. 4, con le dovute maggiorazioni, per appartenenti al Corpo dei Vigili del fuoco in servizio presso area portuale Augusta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Premesso che i ricorrenti chiedono, nella sostanza, la corresponsione dell'indennità d'impiego di cui in epigrafe;

che con istanza istruttoria in calce al ricorso chiedono acquisirsi tutti gli atti del procedimento "... comprovanti le richieste ... dei ricorrenti per appurare la mancata percezione dell'indennità di imbarco a favore del personale specializzato, ovvero sia specialisti nautici al pari di altri corpi civili e militari, nelle medesime condizioni operative nell'area portuale, la maggiorazione dell'emolumento rispetto alle misure previste dalle fasce della nuova tabella (in riferimento ai DPR" elencati nel ricorso medesimo);

Visti gli artt. 46, co. 2, e 65, co. 3, cod. proc. amm.;

Ritenuto che la documentazione suddetta può essere rilevante ai fini del decidere e che è opportuno disporre la produzione in giudizio a cura dell'intimata Amministrazione, unitamente ad ogni ulteriore documentato chiarimento (in apposita relazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento) che lo stessa Amministrazione ritenga utile per la completa cognizione della causa;

- che a tal fine appare congruo assegnare il termine di giorni sessanta a decorrere dalla comunicazione o dalla notifica della presente ordinanza;

P.Q.M.

dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nei sensi e nei termini ivi precisati.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catania il giorno 20 aprile 2012.

**Il Presidente**  
**Calogero Ferlisi**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 23/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)